

Codice A1700A

D.D. 26 giugno 2024, n. 512

DGR 18 dicembre 2020 n. 46-2601 - Controlli in relazione all'attività dei CAA in merito alla gestione dei fascicoli aziendali. Recepimento della Determinazione ARPEA n. 218 del 8 settembre 2023 "Relazione conclusiva dei Controlli di II livello sui CAA - Tenuta del fascicolo aziendale - Campagna di domanda 2022" (Reg. UE 907/2014) - applicazione dell'art. 10 (Responsabilità e penali) della vigente convenzione ARPEA/



ATTO DD 512/A1700A/2024

DEL 26/06/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: DGR 18 dicembre 2020 n. 46-2601 - Controlli in relazione all'attività dei CAA in merito alla gestione dei fascicoli aziendali. Recepimento della Determinazione ARPEA n. 218 del 8 settembre 2023 "Relazione conclusiva dei Controlli di II livello sui CAA - Tenuta del fascicolo aziendale - Campagna di domanda 2022" (Reg. UE 907/2014) – applicazione dell'art. 10 (Responsabilità e penali) della vigente convenzione ARPEA/CAA.”.

Premesso che:

con DGR 18 dicembre 2020 n. 46-2601 la Giunta regionale ha approvato lo schema tipo di convenzione tra la Regione Piemonte, l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) regolante le responsabilità e gli obblighi delle parti relativamente alle attività che possono essere affidate e/o delegate ai CAA dalla Regione Piemonte e da ARPEA ai sensi del D.M. 27 marzo 2008 e del D.Lgs. 74/2018;

con determinazione dirigenziale 24 gennaio 2022, n. 36/A1700A/2022 è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra la Regione Piemonte e i CAA operanti sul territorio regionale regolante i rapporti, le obbligazioni e le prestazioni relative ai servizi di aggiornamento dei fascicoli aziendali e di assistenza agli utenti di motori agricoli con validità dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

Premesso altresì che la citata convenzione, approvata con la determinazione dirigenziale sopra richiamata, stabilisce:

- all'articolo 2 (Controlli) comma 1, che *“il CAA prende atto che le strutture operative ed i fascicoli aziendali sono soggetti a controlli e ispezioni disposti dalle diverse istituzioni, in applicazione della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dai manuali procedurali.”*;
- all'articolo 2 (Controlli), comma 2 che *“Il processo di controllo ha come finalità il riscontro di*

eventuali irregolarità nel fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, anche in considerazione delle eventuali conseguenze sugli ulteriori procedimenti amministrativi derivanti dallo stesso. Il riferimento per l'effettuazione di tale controllo è la sede operativa.”;

- all'articolo 2 (Controlli), comma 5, che qualora in esito ai controlli previsti siano evidenziate irregolarità, il CAA è tenuto ad adottare tutte le azioni necessarie e le raccomandazioni della Regione Piemonte e/o dell'ARPEA per eliminare nei tempi e nei modi indicati le irregolarità riscontrate evitando il loro ripetersi; fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 "Responsabilità e penali contrattuali" dello schema tipo di convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 46-2601, la Regione Piemonte può comunque, in caso di reiterate irregolarità, risolvere la presente convenzione in danno del CAA inadempiente;

- all'articolo 2 (Controlli), comma 6, in relazione alle attività concernenti l'assegnazione di carburanti ammessi ad agevolazione fiscale in agricoltura, la Regione Piemonte sottopone a controllo, così come disposto dalle norme nazionali e regionali ed in conformità a quanto previsto nei relativi manuali procedurali, le dichiarazioni e le richieste di assegnazione, assicurandosi, anche attraverso verifiche informatiche, che i benefici richiesti vengano concessi secondo la normativa vigente. A tal fine potranno essere impartite dalla Regione Piemonte, mediante formale comunicazione ai CAA, specifiche disposizioni per lo svolgimento di tali attività.

Dato atto che:

- la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari" e s.m.i. ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

- l'articolo 3, comma 1 della suddetta legge dispone che l'ARPEA può avvalersi della collaborazione dei CAA nello svolgimento delle proprie funzioni, regolata da una apposita convenzione, la quale prevede che ARPEA, anche attraverso l'ausilio di organismi delegati, effettui dei controlli sui CAA nell'ambito della tenuta del fascicolo aziendale;

- l'azione amministrativa deve mirare sempre ad essere efficiente, efficace e trasparente, in un'ottica di semplificazione dei procedimenti e per evitare di duplicare le attività di controllo e la conseguente pressione sui CAA, la Regione Piemonte per l'anno 2023 si avvale dei controlli effettuati da ARPEA.

Con il presente provvedimento si tratta, quindi, di:

- prendere atto che l'ARPEA, organismo per le erogazioni in agricoltura, istituito con la L.r. n. 16/2002, nell'espletamento delle proprie funzioni, anche avvalendosi dell'ausilio di organismi delegati, effettua controlli sui CAA nell'ambito della tenuta del fascicolo aziendale, riscontrando eventuali irregolarità;
- considerare i controlli effettuati da ARPEA per l'anno 2023 valevoli anche per la Regione Piemonte;
- recepire la determinazione di ARPEA n. 218-2023 del 8 settembre 2023 (ns. prot. n. 25481/A1700A class. 7.80.10, 2/2023A del 12 settembre 2023) "Relazione conclusiva dei Controlli di II livello sui CAA - Tenuta del fascicolo aziendale - Campagna di domanda 2022" (Reg. UE 907/2014) – applicazione dell'art. 10 (Responsabilità e penali) della vigente convenzione ARPEA/CAA", in cui vengono allegati gli esiti dei controlli effettuati sui fascicoli aziendali nella campagna controlli 2023, conservata agli atti della Direzione;
- provvedere con un successivo atto, sulla base di quanto contenuto nella determinazione di

ARPEA, recepita con il presente provvedimento e conservata agli atti della Direzione, alla quantificazione delle penali contrattuali relative all'anno 2023 per i CAA i cui fascicoli controllati risultano avere delle irregolarità, secondo quanto stabilito dall'articolo 13 "Responsabilità e penali contrattuali" della convenzione, approvata con DGR 18 dicembre 2020 n. 46-2601 e sottoscritta tra la Regione Piemonte e i CAA.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 1, 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001, gli artt. 17 e 18 della L.r. 23/2008, la L.r. 7/2001 e la L.r. 16/2002;

determina

1. di prendere atto che l'Agenzia Regionale Piemontese per Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), istituita con L.r. 16/2002 e s.m.i., nell'espletamento delle proprie funzioni, anche avvalendosi dell'ausilio di organismi delegati, effettua controlli sui CAA nell'ambito della tenuta del fascicolo aziendale, riscontrando eventuali irregolarità;
2. di considerare i controlli effettuati da ARPEA per l'anno 2023 valevoli anche per la Regione Piemonte;
3. di recepire la determinazione di ARPEA n. 218 del 8 settembre 2023 (ns. prot. n. 25481/A1700A class. 7.80.10, 2/2023A del 12 settembre 2023) "Relazione conclusiva dei Controlli di II livello sui CAA - Tenuta del fascicolo aziendale - Campagna di domanda 2022" (Reg. UE 907/2014) – applicazione dell'art. 10 (Responsabilità e penali) della vigente convenzione ARPEA/CAA", in cui vengono allegati gli esiti dei controlli effettuati sui fascicoli aziendali nella campagna controlli 2023, conservata agli atti della Direzione;
4. di provvedere con un successivo atto, sulla base di quanto contenuto nella determinazione di ARPEA, recepita con il presente provvedimento e conservata agli atti della Direzione, alla quantificazione delle penali contrattuali relative all'anno 2023 per i CAA i cui fascicoli controllati risultano avere delle irregolarità, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 "Responsabilità e penali contrattuali" della convenzione approvata con DGR 18 dicembre 2020 n. 46-2601 e sottoscritta tra la Regione Piemonte e i CAA.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco